

STATUTO

**CORA IMPRESA SOCIALE
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - E.T.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EMPOLI FI VIA BARZINO 1

Numero REA: FI - 526177

Codice fiscale: 05172970484

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 27-05-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" alla Raccolta n.15.609	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	<i>Titolo primo</i>	
	<i>Costituzione- sede- durata</i>	
	Art. 1	
	<i>Denominazione, sede,</i>	
	E' costituita con sede nel Comune di Empoli, la società	
	cooperativa sotto la denominazione: "CORA IMPRESA SOCIALE	
	SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S.", già "IL Piccolo	
	Principe - società cooperativa sociale - ONLUS" ai sensi della	
	legge 381/91.	
	La denominazione potrà anche essere indicata come "CORA IS	
	SOC. COOP. - E.T.S."	
	Art. 2	
	<i>Durata e norme applicabili</i>	
	La società ha la durata seguente: dal giorno della	
	costituzione sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata	
	con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso	
	dei soci dissenzienti.	
	Nelle forme di legge potranno essere istituite sedi	
	secondarie.	
	Alla cooperativa, per quanto previsto dal libro V, titolo VI	
	del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione,	
	si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società	
	per azioni.	

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle
cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per
azioni, in quanto compatibili con la disciplina
cooperativistica.

La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, co.4,
d.lgs. 112/2017) e Ente del Terzo Settore - di diritto (art.
4, co.1 d.lgs. 117/2017).

Titolo secondo

Scopi - Oggetto Sociale

Art. 3

SCOPO

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo
di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale
della comunità alla promozione umana e all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-
sanitari ed educativi, incluse le attività di cui all'articolo
2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p), del decreto
legislativo [3 luglio 2017, n. 112 - *n.d.r.*] recante revisione
della disciplina in materia di impresa sociale, di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno
2016, n. 106, come previsto dall'art. 1, lett. a) della legge
381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del

	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le
	istituzioni pubbliche.
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale
	delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti
	cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del
	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.
	La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini
	speculativi tramite la gestione in forma associata
	dell'impresa che ne è l'oggetto, intende dare continuità di
	occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni
	economiche, sociali e professionali.
	La Cooperativa può operare anche con terzi.
	La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento
	dell'oggetto sociale, si dota di un codice etico della
	cooperazione sociale, di un proprio codice deontologico e di
	propri regolamenti e/o di loro sue successive modificazioni
	o integrazioni.
	Art.4
	OGGETTO SOCIALE
	Considerato lo scopo della Società, come definito dall'art.4,

	la cooperativa, si propone di svolgere in forma organizzata e
	senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e
	solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse
	attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale,
	professionale, al rispetto dei diritti umani, alla
	valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni,
	all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servizi
	educativi, socio sanitari, assistenziali.
	In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o
	temporaneamente, in conto proprio e/o in appalto o convenzione
	con Enti Pubblici o privati in genere:
	- attività e servizi per la prima infanzia, l'adolescenza e la
	famiglia;
	- centri per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia;
	- attività e servizi per soggetti portatori di handicap
	psicofisici, anziani e psichiatrici;
	- centri diurni e strutture residenziali di accoglienza e
	socializzazione per: minori, giovani con disagio sociale e
	psicofisico, portatori di handicap, anziani e soggetti
	psichiatrici autosufficienti e non, nonché servizi integrati
	per residenze protette;
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e
	riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto
	presso la scuola o altre strutture di accoglienza;
	- attività e servizi di assistenza domiciliare;

	- servizi e strutture con carattere animativo e finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre	
	iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo	
	sociale;	
	- attività di orientamento, formazione ed addestramento	
	compresa quella professionale, la formazione continua e la	
	formazione non formale degli adulti, realizzate anche con	
	l'ausilio della Regione Toscana, degli organi nazionali e	
	comunitari, volte ad accrescere le specifiche competenze e	
	professionalità dei soci e di quanti partecipano alle attività	
	formative;	
	- attività di formazione, consulenza e sostegno alle famiglie	
	che si trovano in situazioni di disagio sociale vissuto	
	direttamente o indirettamente;	
	- servizi finalizzati alla prevenzione del disagio giovanile	
	in genere in attuazione delle norme vigenti in materia;	
	- attività di programmazione per la funzione sociale del	
	volontariato nel suo ruolo di espressione e di sviluppo dei	
	vincoli di solidarietà, per servire in modo organico alla	
	persona, e quanto altro previsto dalle norme vigenti in	
	materia di volontariato;	
	- la promozione della cultura bibliotecaria e l'erogazione di	
	servizi bibliotecari;	
	- L'organizzazione e la gestione di musei e luoghi espositivi,	
	inclusa la progettazione e realizzazione di percorsi museali,	

	attività educative e divulgative, mostre permanenti e
	temporanee, con particolare attenzione alla valorizzazione del
	patrimonio culturale, storico, artistico e scientifico.
	- La promozione, organizzazione e gestione di eventi
	culturali, artistici e performativi, quali rassegne, festival,
	mostre, installazioni, performance e attività laboratoriali,
	anche in collaborazione con enti pubblici e privati, con
	finalità educative, sociali e di valorizzazione del
	territorio.
	- La gestione e valorizzazione di strutture culturali,
	artistiche e polifunzionali - tra cui teatri, gallerie, spazi
	espositivi, centri culturali e luoghi di aggregazione -
	finalizzate alla promozione dell'accesso alla cultura, alla
	fruizione artistica e alla partecipazione attiva della
	comunità.
	- gestione di servizi di ristorazione (ristoranti, bar,
	banqueting, e servizi simili), servizi di ristorazione legati
	a progetti sociali.
	- l'organizzazione di eventi legati a progetti sociali o di
	promozione culturale e sensibilizzazione alla comunità;
	- Attività e servizi volti alla formazione extra-scolastica,
	finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
	successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo
	e al contrasto della povertà educativa;
	- Attività sportive inclusive, motorie e ricreative

	finalizzate al benessere psico-fisico delle persone, anche con
	disabilità, in contesti scolastici ed extrascolastici.
	- Attività sportive motorie e ricreative volte a favorire
	l'inclusività ed il benessere psico-fisico nei bambini,
	giovani ed adulti, normodotati e con disabilità, in ambito sia
	esso scolastico che ludico.
	- Gestione di luoghi dedicati allo sport a carattere
	polifunzionale, volte non solo ad attività sportive ma motorie
	a 360 gradi, dedicate alla salute, ed al benessere sociale e
	psico-fisico, con particolare attenzione all'inclusione
	sociale.
	- La gestione di palestre e spazi dedicati all'attività
	fisica, al fitness e al benessere psico-fisico, con la
	realizzazione di attività motorie e sportive non agonistiche,
	anche con finalità legate alla salute, all'inclusione sociale
	e alla prevenzione del disagio.
	- La promozione e realizzazione di attività sportive e
	ricreative in ambito dilettantistico, svolte da enti e
	organizzazioni non professionistiche, con particolare
	attenzione alle discipline sportive adattate e inclusive,
	rivolte a minori, giovani e persone con disabilità o in
	condizione di svantaggio. Lo sport è inteso come strumento
	educativo, aggregativo e di coesione sociale.
	- progettazione, organizzazione e gestione di servizi di
	informazione, assistenza e orientamento al pubblico, anche

	attraverso call center, sportelli fisici o digitali, con
	funzione di ascolto, accoglienza, primo orientamento e
	supporto alla cittadinanza.
	- L'erogazione di servizi amministrativi in outsourcing, tra
	cui attività di segreteria, reception, gestione documentale e
	supporto organizzativo, anche a favore di enti pubblici,
	privati o del terzo settore, con finalità di efficientamento e
	semplificazione delle funzioni di front e back office.
	- La realizzazione e gestione di servizi informativi, anche
	digitali, legati all'orientamento, all'accesso ai diritti,
	alla fruizione di servizi territoriali e al supporto agli
	utenti, inclusa la diffusione di contenuti e materiali
	finalizzati alla promozione della cittadinanza attiva, della
	partecipazione e dell'inclusione sociale
	- attività di pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma,
	diretti all'informazione educativa, sociale e culturale;
	- attività mirate al miglioramento della qualità della vita
	delle fasce socialmente deboli;
	- attività di promozione per l'incremento dell'occupazione
	giovanile e delle persone svantaggiate;
	- e/o partecipare ad iniziative e progetti con finalità
	sociali promosse e finanziate a livello locale, nazionale,
	comunitario e internazionale;
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità
	locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e

	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in
	stato di bisogno;
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle
	istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di
	affermazione dei loro diritti.
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme
	di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra
	attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché
	potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni
	di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e
	finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi
	sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente,
	attinenti ai medesimi.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere

	altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre
	imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento
	sul mercato.
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive
	modificazioni e integrazioni, ed in base al regolamento
	interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra
	socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce
	successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma,
	o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione
	vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello
	scopo sociale.
	Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto
	forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici,
	associazioni, privati e in collaborazione con realtà di
	volontariato.
	La cooperativa può operare anche con i terzi.
	La cooperativa può inoltre:
	- svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o
	comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali,

nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo, comprese attività commerciali, se collegate all'oggetto sociale o se, comunque, finalizzate al finanziamento delle attività già elencate in precedenza;

- raccogliere beneficenze, sponsorizzazioni e prestiti da soci e da terzi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;

- compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;

- promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

	La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi
	sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio
	d'amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto
	qualsiasi forma in società cooperative, per azioni, a
	responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare
	adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o
	complementari a quelli della cooperativa. In particolare,
	l'attività finanziaria potrà essere svolta in forma non
	prevalente e, comunque, in via solo strumentale per il
	conseguimento dell'oggetto sociale e non sarà rivolta al
	pubblico; essa avverrà comunque nel rispetto della normativa
	tempo per tempo vigente.
	Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa si
	impegna ad integrare - in modo permanente o secondo
	contingenti opportunità - la propria attività con quella di
	altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e
	ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo
	cooperativo.
	TITOLO III SOCI COOPERATORI
	Art. 5 (Soci)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al
	minimo stabilito dalla legge.
	I soci cooperatori:
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla
	formazione degli organi sociali e alla definizione della

	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro	
	disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà	
	ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti	
	previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche	
	nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo	
	dell'attività delle Cooperative sociali.	

	Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di	
	concorrere all'oggetto sociale.	
	Per ogni socio sarà data evidenza della categoria di	
	appartenenza con apposita scrittura sul Libro soci.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva	
	concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori di	
	lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le	
	finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli	
	scopi sociali della stessa.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	

	completare la loro formazione, soggetti in grado di
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria
	speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al
	momento dell'ammissione e comunque per un termine non
	superiore a cinque anni.
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del
	bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi
	dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in
	ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme
	dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci
	appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti
	nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei
	diritti di cui agli artt. 2422 e 2545-bis del codice civile.
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 18 del
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto
	termine.
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci
	cooperatori dall'art. 19 del presente statuto:

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai	
	momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di	
	Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci	
	ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, due mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare il conseguimento degli obiettivi prefissati	
	al momento dell'ammissione alla categoria speciale. La	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	TITOLO IV SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	

59.

Art. 8 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a quattro azioni.

La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 9 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 25.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal	
	Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto	
	previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale, come	
	segue:	
	1 voto fino a 20.000 euro;	
	2 voti fino a 40.000 euro;	
	3 voti con oltre 40.000 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	

20 di 52

	AZIONI DI PARTECIPAZIONE, OBBLIGAZIONI E ALTRI STRUMENTI DI	
	DEBITO	
	Art. 12 (Azioni di Partecipazione Cooperativa)	
	Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo	
	sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5 L. 59/92.	
	In tal caso la Cooperativa può emettere Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, anche al portatore se interamente	
	liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore al valore contabile delle	
	riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante	
	dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il	
	Ministero delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 500.	
	Le Azioni di Partecipazione Cooperativa devono essere offerte,	
	in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori	
	dipendenti della Cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	

	non comporta riduzione del valore nominale delle Azioni di
	Partecipazione Cooperativa, se non per la parte della perdita
	che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
	La regolamentazione delle Azioni di Partecipazione Cooperativa
	è demandata ad apposito regolamento approvato dall'Assemblea
	dei soci che determinerà in particolare l'eventuale durata
	minima del rapporto sociale.
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle Azioni di
	Partecipazione Cooperativa, determina:
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei
	limiti sopra indicati;
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi
	pluriennali approvati dall'assemblea;
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle Azioni di
	Partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle
	azioni eventualmente rimaste inoptate.
	Ai possessori delle Azioni di Partecipazione Cooperativa
	spetta una remunerazione maggiorata di due punti rispetto a
	quella dei soci cooperatori.
	I possessori di Azioni di Partecipazione Cooperativa sono
	obbligati:
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le
	modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni,
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

	Art. 13 (Assemblea speciale)	
	L'assemblea speciale dei possessori di Azioni di	
	Partecipazione Cooperativa, per la quale valgono, in quanto	
	compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla	
	legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di	
	Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune,	
	quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta	
	da almeno un terzo dei possessori di titoli nominativi.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun	
	possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con	
	facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli	
	interessi dei possessori di Azioni di Partecipazione	
	Cooperativa nei confronti della società.	
	Art. 14 (Recesso)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	detentori di Azioni di Partecipazione Cooperativa il diritto	
	di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di	
	durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea	
	in sede di emissione delle azioni medesime.	
	TITOLO VI	

IL RAPPORTO SOCIALE		
Art. 15 (Domanda di ammissione)		
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al		
Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà		
contenere, se trattasi di persona fisica:		
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di		
nascita;		
b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i		
motivi della richiesta;		
c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della		
condizione professionale, delle specifiche competenze		
possedute;		
d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il		
quale non dovrà comunque essere inferiore al valore nominale		
di un azione, né superiore al limite massimo fissato dalla		
legge. E' facoltà dell'assemblea dei soci determinare il		
numero minimo di azioni da sottoscrivere per l'ammissione a		
socio;		
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il		
presente statuto e i regolamenti interni della cooperativa e		
di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli		
organi sociali;		
f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della		
clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del		
presente statuto.		

	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì
	contenere:
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
	la sede legale;
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la
	relativa deliberazione con indicazione della rappresentanza da
	esercitare all'interno dell'Assemblea dei soci;
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda
	secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo
	mutualistico e l'attività economica svolta.
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul
	libro dei soci.
	Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni,
	motivare le deliberazione di rigetto della domanda di
	ammissione e comunicarla agli interessati.
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente

convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 16 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal

Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte della Cooperativa.

Art. 17 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se
	il socio è persona fisica;
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.
	Art. 18 (Recesso del socio)
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il
	socio:
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al
	raggiungimento degli scopi sociali;
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la
	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la
	stessa.
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro
	sessanta giorni dalla ricezione.
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
	può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste
	ai successivi artt. 43 e seguenti
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
	domanda.
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,

	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la
	chiusura dell'esercizio successivo.
	Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.
	Art. 19 (Esclusione)
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di
	Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei
	confronti del socio che:
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le
	categorie di soci;
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati
	dall'assemblea dei soci o inerenti al rapporto mutualistico,
	nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali,
	salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare
	al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per
	adeguarsi;
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, si renda
	moroso nel versamento del valore delle azioni sottoscritte o
	nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo
	verso la cooperativa;

	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL
	di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai
	sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio
	volontario, abbia cessato l'attività di volontariato. Il socio
	lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro
	cessi per qualsiasi causa;
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo
	amministrativo;
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo
	espresso in forma scritta tre assemblee consecutive.
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e
	seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.
	Art. 20 (Delibere di recesso ed esclusione)
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i

soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 21 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 26, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 22 (Morte del socio)

	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e
	con le modalità di cui al precedente articolo 21.
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla
	quale risultino gli aventi diritto.
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi
	dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che
	li rappresenterà di fronte alla società.
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, 2° e
	3° comma del codice civile.
	Art. 23 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,
	responsabilità dei soci cessati)
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,
	ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di
	approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti
	comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio
	defunto.
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione
	del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 19, lettere b),
	c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel
	regolamento.
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.
	1243 codice civile.
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto
	effetto.
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili
	verso la società gli eredi del socio defunto.
	TITOLO VII
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
	Art. 24 (Elementi costitutivi)
	Il patrimonio della società è costituito:
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
rappresentati da azioni di valore minimo pari a euro 25;	
b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
nel fondo per il potenziamento aziendale;	
c) dai conferimenti rappresentati dalle Azioni di	
Partecipazione Cooperativa;	
2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le	
somme versate dai soci;	
4) dalla riserva straordinaria;	
5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
prevista per legge.	
Ai sensi dell'art. 2346 del codice civile la società esclude	
l'emissione dei certificati azionari e pertanto la	
legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue	
all'iscrizione al libro dei soci.	
Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori	
ai limiti fissati dalla legge.	
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
della società.	
Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)	
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	

	volontari. Le stesse non possono essere cedute con effetto
	verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie
	azioni deve darne comunicazione agli amministratori con
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante
	acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 16. con
	particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
	ricevimento della richiesta.
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro
	dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per
	divenire socio in una delle categorie indicate nel presente
	statuto.
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre
	opposizione al Collegio Arbitrale.
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
	anno.
	Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione
	provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla
	redazione della documentazione informativa ai sensi della

	normativa vigente e alla stesura della relazione
	sull'andamento della gestione sociale.
	La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto
	previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento
	dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti
	sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a
	vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei
	soci e della comunità territoriale.
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta
	giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure
	lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed
	all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori
	nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella
	nota integrativa al bilancio.
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla
	destinazione degli utili annuali destinandoli:
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,
	nella misura prevista dalla legge medesima;
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge
	31 gennaio 1992, n. 59;

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme
	restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve
	divisibili tra i soci finanziatori.
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per
	distribuire i dividendi ai soci sovventori e ai possessori di
	Azioni di Partecipazione Cooperativa nella misura massima
	prevista dalla legge per le cooperative a mutualità
	prevalente.
	Art. 27 (Ristorni)
	Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico
	a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e fruitori,
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività
	mutualistica. Detto importo potrà essere devoluto
	esclusivamente mediante aumento del numero delle azioni
	detenute da ciascun socio.
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà
	deliberare a favore dei soci lavoratori i trattamenti
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della
	Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso in conformità con i criteri stabiliti in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori. Tali criteri devono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VIII

ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione,

inviata a ciascun socio almeno quindici giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati.

Tuttavia ciascuno degli interventi può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina degli amministratori;

	6. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato	
	al controllo contabile;	
	7. determina la misura dei compensi e/o l'entità degli	
	eventuali gettoni di presenza da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	8. approva i regolamenti interni;	
	9. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	10. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il	
	Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per	
	la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta	
	agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su	
	proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di	

	una relazione da essi predisposta.
	L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod.
	civ.
	Art. 31 (Costituzione e quorum deliberativi)
	In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che
	straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti
	o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi
	diritto al voto.
	In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che
	straordinaria, è regolarmente
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
	rappresentati aventi diritto al voto.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei
	soci presenti o rappresentati nelle adunanze.
	Art. 32 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il
	verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente
	anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì
	indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve
	consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci
	favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere
	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni

	pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea
	straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale
	deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la
	tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di
	pubblicazione.
	Art. 33 (Voto)
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non
	siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della
	sua partecipazione.
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10,
	secondo comma.
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi
	rappresentare da un altro socio, mediante delega scritta.
	Nessuno può rappresentare per delega più di un altro socio
	avente diritto al voto.
	Si applica, in quanto compatibile, l'art. 2372 del codice
	civile.
	Non è ammesso il voto segreto tranne i casi in cui si tratti
	di deliberare su persone fisiche.
	Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)
	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di
	Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del

	Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi,
	dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della
	maggioranza dei presenti.
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
	redatto da un notaio.
	Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
	composto da un numero di consiglieri variabile da tre a
	undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne
	determina di volta in volta il numero.
	La maggioranza dei componenti del Consiglio è scelta tra i
	soci cooperatori, e/o tra le persone indicate dai soci
	cooperatori persone giuridiche.
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
	Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo
	superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data
	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio
	relativo all'ultimo esercizio della loro carica; non possono
	rimanere in carica per un numero di mandati consecutivi
	superiori a quello previsto dalla legge.
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice
	presidente.
	Art. 36 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice civile.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Almeno ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o

e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di raccomandata prioritari e/o pec, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti
	dei presenti.
	Art. 38 (Integrazione del Consiglio)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
	2386 del codice civile.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda
	alla sostituzione dei mancanti.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,
	l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo
	gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del
	Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a
	convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua
	sostituzione.
	Art. 39 (Compensi agli amministratori)
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli
	amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se
	nominato, si applica, in ogni caso, il terzo comma
	dell'articolo 2389.
	Art. 40 (Rappresentanza)
	Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in
	giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da

	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie
	quietanze.
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in
	qualunque grado di giurisdizione.
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori
	generali, institori e procuratori speciali.
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.
	Il presidente, previa apposita delibera del Consiglio di
	Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli
	atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad
	estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al
	riguardo.
	Art. 41 (Collegio Sindacale)
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se
	comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri
	effettivi, eletti dall'assemblea.
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci
	supplenti.
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato

dall'assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
Essi sono rieleggibili.
La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.
Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Art. 42 (Controllo contabile)
Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.
TITOLO IX CONTROVERSIE
Art. 43 (Clausola Arbitrale)
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 44, salvo che non sia

previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni Assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro ventimila. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla

	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra	
	soci è notificata alla società, fermo restando quanto disposto	
	dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D. Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire	
	di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono	
	dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla	
	costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino	
	detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D. Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia	
	necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza	
	dell'accertamento o al rispetto del principio del	
	contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non	
	necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali	
	cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni	
	caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	

	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della
	procedura.
	Art. 45 (Esecuzione della decisione)
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione
	all'attività sociale.
	TITOLO X SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 46 (Liquidatori)
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
	Art. 47 (Liquidazione del patrimonio)
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel
	seguente ordine:
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di
	Azioni di Partecipazione Cooperativa, per l'intero valore
	nominale, eventualmente rivalutato;
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.
	26, lett. c);
	-al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 48 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla	
	normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio	
	disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i	
	casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione	
	dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee	
	straordinarie.	
	Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	

52 di 52